

DETERMINAZIONE N° 43/2024 del 17.05.2024

OGGETTO: Lavori di implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Caprino Veronese – progetto n. 23017

Codice CIG n. B0462A1DD7 – CUP n. J27J23000040005.

Autorizzazione alla ditta GPG S.r.l. di Albignasego (PD) a subappaltare alla società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) l'esecuzione di opere elettriche a servizio dell'impianto di depurazione di Caprino Veronese (VR) appartenenti alla categoria SOA OS 22 per un importo stimato di 14.400 di cui € 314 per oneri per la sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

- con Ordine n. 44/2024 del 04.03.2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, i lavori di implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Caprino Veronese (VR) – progetto 23017 alla ditta GPG S.r.l. di Albignasego (PD) per l'importo di € 78.018,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.474,26;

- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna in data 19.03.2024.

Considerato che:

- la società GPG S.r.l. di Albignasego (PD), con nota in data 26.03.2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2531/24 del 26.03.2024, avvalendosi della riserva di subappalto espressa nella documentazione a corredo dell'affidamento diretto, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione di opere elettriche a servizio dell'impianto di depurazione di Caprino Veronese (VR), appartenenti alla categoria SOA OS 22 alla ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) per un importo stimato di 14.400 di cui € 314 per oneri per la sicurezza.

- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- l'importo presunto del subappalto, pari ad € 14.400 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 314 risulta essere pari a circa il 18,46% dell'importo affidato con ordine n. 44/2024 del 04.03.2024 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D. lgs. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 119 del sopra citato Codice che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 13.05.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 3925/2024 del 17.05.2024, il quale ritiene che tali ulteriori lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso l'intenzione di subappaltare una parte delle opere, per una ottimale esecuzione delle medesime, relativamente alle lavorazioni elettriche";
- l'Impresa ECOLOGY TECH S.r.l. risulta in possesso delle attestazioni SOA anche per la categoria OS22 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;
- l'Impresa ECOLOGY TECH S.r.l. possiede comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori su impianti elettrici e, infine, la ditta subappaltatrice è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne all'AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo;
- la ditta GPG S.r.l. di Albignese (PD) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto della richiesta di offerta.

Visto l'art 119 del Codice dei Contratti pubblici n. 36/2023 che ammette il ricorso al subappalto.

Vista la seguente documentazione:

- a) al contratto di subappalto stipulato tra GPG S.r.l. di Albignese (VI) e la società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) del 25.03.2024 per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS22 relative a opere elettriche a servizio dell'impianto di depurazione di Caprino Veronese (VR) per un importo stimato pari a 14.400, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 314;
- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta GPG S.r.l. di Albignese (PD) che tra la medesima e la ditta subappaltatrice esiste una forma di collegamento e di controllo ai sensi

dell'art. 2359 del codice civile in quanto la società LUNA S.r.l. risulta essere socio di maggioranza di entrambe le società;

- c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostative riconducibili all'elenco di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023 a carico della suddetta ditta subappaltatrice;
- f) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023 a carico degli amministratori della ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- g) Lettera dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Territoriale di Mantova, acquisita al protocollo aziendale al n. 3850/24 del 15.05.2024, nella quale si certifica che a carico della ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né violazioni definitivamente accertate;
- h) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona-Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al n. 3598/2024 del 07.05.2024, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN).

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 14.400 di cui € 314 per oneri per la sicurezza alla società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte della provincia di Mantova, attinenti all'ottemperanza o meno della ditta subappaltatrice agli obblighi di cui alla L 68/99 dovessero evidenziare delle irregolarità..

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la ditta GPG S.r.l. di Albignasego (PD) a subappaltare alla ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS22, relative a opere elettriche a servizio dell'impianto

di depurazione di Caprino Veronese (VR) per un importo stimato pari a € 14.400 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 314;

- 3)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte della Provincia di Mantova, attinenti al rispetto degli obblighi relativi alla legge 68/99 di cui all'art. 94, comma 5 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dovessero evidenziare delle irregolarità.;
- 4)** di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dal Capitolato Speciale di appalto predisposto per i lavori in oggetto;
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti è previsto che il subappaltatore, ai sensi del dettato normativo di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 6)** di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Visto di legittimità
Il Responsabile Area Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 17.05.2024
ALA/AR/mv

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

